

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### CONTO CORRENTE IN EURO PER NON RESIDENTI

- Clienti consumatori, al dettaglio e non consumatori -

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE IN EURO PER NON RESIDENTI

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a \_\_\_\_\_ euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela:

- a. i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- b. le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
- c. il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- c bis. gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile;
- d. i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale;
- e. i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- f. i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- g. i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;
- h. i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i. i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB;
- j. i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

La Direttiva Europea BRRD ("*Bank Recovery and Resolution Directive*", direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e 181) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata

una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i \_\_\_\_\_ euro.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet \_\_\_\_\_.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il Conto di Base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE

PROFILO	
Operatività bassa (112 operazioni annue)	€

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo di \_\_\_\_\_ euro (ovvero \_\_\_\_\_ € in caso di persone giuridiche) obbligatoria per legge ove dovuta, gli eventuali interessi attivi e /o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di bassa operatività, meramente indicativo – stabilito dalla Banca d'Italia – di conti correnti privi di fido.

Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto estero.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"** e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

		VOCI DI COSTO	
		Spese per l'apertura del conto	€
<b>SPESE FISSE</b>	<b>Gestione liquidità</b>	Canone annuo	€
		Numero operazioni incluse nel canone annuo	
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	€ (addebito _____ €)
	<b>Servizi di pagamento</b>	Canone annuo carta di debito nazionale (circuito Pagobancomat)	non disponibile
		Canone annuo carta di debito internazionale (circuito Maestro)	
		Canone annuo carta di credito	non disponibile

		Canone annuo carta multifunzione	non disponibile	
	Home Banking	Canone annuo per internet banking	non disponibile	
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	€	
		Invio estratto conto c/c	<u>cartaceo</u> €	<u>on line</u> €
	Servizi di pagamento	Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	non disponibile	
		Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia	non disponibile	
		Bonifico verso Italia e Ue in euro con addebito in c/c	€ <sup>1</sup>	
		Domiciliazione utenze	non disponibile	
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore nominale <sup>2</sup>	nominale	%
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	nominale	%
		Commissione omnicomprensiva	Corrispettivo di disponibilità creditizia <sup>3</sup> % (valore annuo calcolato giornalmente sull'importo dell'affidamento accordato)	
FIDI E SCONFINAMENTI	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	nominale	%
		Commissione di istruttoria veloce	Non applicabile	
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate <sup>4</sup>	nominale	%
		Commissione di istruttoria veloce	Non applicabile	

<sup>1</sup> applicate ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009

<sup>2</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno commerciale (360 giorni).

<sup>3</sup> Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

<sup>4</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno commerciale (360 giorni).

<b>DISPONIBILITA' SOMME VERSATE</b>	Contanti/assegni circolari stessa banca Assegni bancari stessa filiale Assegni bancari altra filiale Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia Assegni bancari altri istituti Assegni bancari estero Vaglia e assegni postali Vouchers	non disponibile
---	--	-----------------

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di scoperti senza affidamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

### OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

#### SPESE TENUTA CONTO

##### Spese per singolo rapporto/divisa

▪		€
▪		€
▪		€
▪		€
▪		€
▪		€
▪	5	€
▪		€

#### REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE <sup>6</sup>

##### Tassi creditori

▪		%
---	--	---

#### CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO


<sup>5</sup> Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

<sup>6</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno commerciale (360 giorni).











## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto di conto corrente**

1. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta, dal contratto di conto corrente, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della Banca sarà comunque dovuto al cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di “cliente al dettaglio”, e di “consumatore” un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la Banca nei confronti del cliente “consumatore” o del “cliente al dettaglio” di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente.

2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente.

3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo.

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente**

15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconsegna da parte del titolare di tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto di conto corrente che siano ancora in suo possesso. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto di conto corrente non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per lettera raccomandata A/R indirizzata a:

- per via telematica, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet:

- per posta elettronica certificata all'indirizzo

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;

- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie

Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) . Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire uno dei detti procedimenti, o ad attivare un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In relazione a questo prodotto/servizio il Cliente e la banca concorderanno di sottoporre le controversie che dovessero sorgere all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR.

Tuttavia, il Cliente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), rivesta la qualità di "consumatore" sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il Cliente che rivesta la qualità di "consumatore" potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.

## LEGENDA

<b>Canone</b>	Quota fissa periodica che include un determinato numero di operazioni gratuite nel periodo di liquidazione previsto.
<b>Cliente al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Commissione omnicomprensiva</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Indica il numero di giorni successivi alla data dell'operazione decorsi i quali il cliente può utilizzare le somme accreditate.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
<b>IBAN</b>	Acronimo del termine International Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente.

<b>Indicatore Sintetico di Costo (ISC)</b>	Rappresenta il costo indicativo annuo del conto, determinato in base ai profili di operatività individuati da Banca d'Italia. Per i conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario (c.d. "a pacchetto") i profili di operatività tipo sono sei, mentre per i conti correnti "a consumo" il profilo è uno e fa riferimento a un'operatività tipo particolarmente bassa. L'ISC di ciascun profilo è calcolato sommando tutte le spese e le commissioni (sia fisse che variabili) previste dal conto corrente, mentre non entrano nel computo gli oneri fiscali e gli eventuali interessi maturati sul conto.
<b>Non residenti</b>	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
<b>Numero operazioni gratuite incluse nel canone/forfait</b>	Indica il numero di operazioni (effettuate nel periodo di liquidazione previsto) ricomprese gratuitamente nel costo del canone/forfait.
<b>Rischio di tasso e cambio</b>	Rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l'euro in dipendenza dell'andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Saldo liquido</b>	Importo che si ottiene sommando algebricamente tutte le operazioni che hanno valuta matura ad una certa data.
<b>Sconfinamento</b>	Somma che la Banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal Cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente (sconfinamento in assenza di fido). Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile (sconfinamento extra-fido).
<b>Sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la Banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal Cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la Banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".
<b>Scoperto</b>	Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.

<b>Spese per elaborazione ed invio trasparenza</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per elaborazione ed invio trasparenza</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>SWIFT</b>	Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie.
<b>Tasso creditore annuo</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al lordo delle ritenute fiscali.
<b>Tasso debitore annuo</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione ad uno sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.
<b>Tasso di cambio (fonte di riferimento)</b>	Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale).
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura.
<b>Valuta Forex</b>	Valuta internazionale di regolamento corrispondente a 2 giorni lavorativi internazionali.
<b>Valuta sui prelievi</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valuta sui versamenti</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.